

MERCATI E MANOVRA  
**La previdenza****I risultati**

I pro e i contro dei due sistemi analizzati alla luce di alcune situazioni proposte dai lettori del «Sole»

# Pensioni alla prova del cumulo dei contributi

Gli accrediti sparsi in più gestioni possono essere valorizzati con la totalizzazione o la ricongiunzione

**Fabio Venanzi**

La manovra Salva Italia dimentica la ricongiunzione dei contributi, che rimane a titolo oneroso. Il decreto legge 201 (convertito in legge 214), tuttavia, prevede delle novità in materia di totalizzazione, abolendo il requisito minimo dei tre anni di contributi nella singola gestione, prima necessario per effettuare questa operazione. In questo modo, la totalizzazione risulta più accessibile rispetto alla ricongiunzione. Se questa opzione non comporta oneri diretti, va però ricordato che l'assegno di norma è più leggero. Viene infatti meno il sistema di calcolo che fa riferimento alle anzianità possedute dal dipendente al 1995, data che, in base alla legge Dini, fa da spartiacque tra il vecchio retributivo e il nuovo contributivo.

La conseguenza è, in caso di totalizzazione e in assenza di un diritto autonomo a pensione, che il trattamento verrebbe determinato del tutto con il metodo contributivo, anche per le quote relative ad anzianità maturate al 31 dicembre del '95. La ricongiunzione, invece, potrebbe valorizzare le

anzianità precedenti al '96, incrementando la quota retributiva. Ne potrebbe scaturire un assegno più elevato.

Ciascun lavoratore può accedere alla totalizzazione o alla ricongiunzione. In questo secondo caso si applica ancora quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legge 78/2010, che ha abrogato le norme che consentivano il trasferimento gratuito dei contributi accreditati in gestioni esclusive ed esonerative dell'Assicurazione generale obbligatoria (Ago) dell'Inps. La soluzione ha determinato una levata di scudi da parte dei lavoratori interessati. In concreto dal 31 luglio del 2010 per effettuare questa operazione occorre mettere mano al portafoglio. L'onere da sostenere è spesso considerevole.

In molti speravano che il decreto Salva Italia sanasse questa situazione di iniquità. La nuova manovra invece non ha affrontato il problema. Le uniche modifiche riguardano la soluzione alternativa alla ricongiunzione, ossia la totalizzazione. Per capire se sia conveniente una soluzione piuttosto che un'altra occorre valuta-

re caso per caso (si vedano gli esempi a lato, su spunti forniti dalle domande inviate dai lettori). Con il passaggio dalla ricongiunzione a titolo gratuito a quella a pagamento si è voluto evitare che le lavoratrici dipendenti del settore pubblico aggirassero l'ostacolo dell'innalzamento dell'età pensionabile prevista per la loro categoria (61 anni dal 2010 e 65 anni dal 2012, ora divenuti 66 per effetto del decreto legge 201/2011, in legge 214) trasferendo i propri contributi all'Inps. Con questa mossa l'Istituto avrebbe pagato la pensione al compimento del 60esimo anno di età.

L'articolo 12 del Dl 78 ha poi previsto che la ricongiunzione dei contributi dalle gestioni cosiddette "speciali" dell'Inps (nonché ex Inpdap) - in base all'articolo 1 della legge 29/79 - dovesse avvenire mediante il versamento di un onere da parte dell'iscritto. Dal 1° luglio 2010, dunque, il trasferimento della posizione assicurativa da queste gestioni al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti (Fpld) può avvenire solo a titolo oneroso secondo i criteri di calcolo previ-

sti per la determinazione degli oneri di ricongiunzione. Chi si trova in queste condizioni può beneficiare - a domanda e solo a titolo oneroso, con un taglio del costo del 50% - esclusivamente della ricongiunzione (articolo 1 della legge 29/79).

In un secondo momento l'Istituto di previdenza ha precisato che tutti quei soggetti (iscritti ai Fondi Elettrici, Telefonici e Volo) che sono cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010, senza aver perfezionato tutti i requisiti anagrafici e contributivi richiesti per la liquidazione della pensione a carico di questi Fondi, possono procedere alla costituzione della posizione assicurativa presso il Fpld dell'Inps (circolare 97/2011).

Può effettuare la ricongiunzione (articolo 1 della legge 29/79), tra gli altri, chi ha accreditato almeno un periodo di iscrizione nell'Ago (Assicurazione generale obbligatoria dell'Inps) e uno in una gestione alternativa o, ancora, chi può far valere un periodo di iscrizione in una gestione alternativa e un periodo di contribuzione in una gestione speciale per lavoratori autonomi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**LA DIFFERENZA**

Con la somma gratuita l'assegno è di solito calcolato con il contributivo  
Il metodo oneroso assicura importi più elevati

## Le due opzioni al test di convenienza

I benefici per l'accesso alla pensione garantiti ai lavoratori dipendenti dalla totalizzazione e dalla ricongiunzione dei contributi

	CARATTERISTICHE	IN PENSIONE	TOTALIZZAZIONE
<b>DONNA DIPENDENTE (INPS - INPDAP)</b>	<p><b>Dipendente nata nel 1959, con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>contributi all'Inps quale lavoratrice dipendente di azienda privata: 21 anni (di cui 19 anni al 1995, anno della riforma Dini);</li> <li>contributi versati all'Inpdap dal 2001 (ancora in attività di servizio)</li> </ul>	<p><b>2027</b> (vecchiaia) 67 anni e 11 mesi</p>	<p><b>A quella data la dipendente potrà vantare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>21 anni di contributi Inps e avrebbe diritto a una pensione calcolata con il retributivo;</li> <li>26 anni di contributi Inpdap e avrebbe diritto a una pensione calcolata con il contributivo</li> </ul>
<b>UOMO DIPENDENTE (CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI - INPDAP)</b>	<p><b>Dipendente nato nel 1960, con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>contributi Cassa dottori commercialisti: 21 anni di cui 18 anni al 2003 (retributivo) e 14 in sovrapposizione ai contributi Inpdap. Il soggetto non ha più lo status di «iscritto alla cassa»;</li> <li>contributi Inpdap dal 1990 (ancora in attività di servizio)</li> </ul>	<p><b>2028</b> (vecchiaia) 67 anni e 11 mesi</p>	<p><b>A quella data il dipendente potrà vantare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>21 anni di contributi Cnpadc (non avrebbe diritto a una pensione autonoma di vecchiaia poiché la Cassa paga la pensione di vecchiaia al compimento del 70esimo anno di età con almeno 25 anni di contributi). La pensione è contributiva;</li> <li>39 anni di contributi Inpdap; avrebbe diritto a pensione con sistema misto; dal 2012 i requisiti sono 20 anni di contributi e una pensione pari a 1,5 volte l'assegno sociale.</li> </ul>
<b>UOMO DIPENDENTE (INPDAP-INPS)</b>	<p><b>Dipendente nato nel 1970, con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>contributi Inpdap (personale a tempo determinato): 2 anni e 3 mesi (tra il 1999 e il 2002);</li> <li>contributi Inps: dal 1988 al 2011, 20 anni di contributi e ancora in attività di servizio. Nessun periodo in sovrapposizione</li> </ul>	<p><b>2038</b> (vecchiaia) 68 anni e 9 mesi</p>	<p><b>A quella data il dipendente potrà vantare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2 anni e 3 mesi di contributi Inpdap; non avrebbe diritto a una pensione di vecchiaia con diritto autonomo all'Inpdap (mancanza dei 20 anni di contributi previsti dal Dl 201/2011). La pensione liquidata sarà calcolata con le regole del contributivo;</li> <li>47 anni di contributi Inps; avrebbe diritto a una pensione di vecchiaia con diritto autonomo e calcolata con il sistema misto</li> </ul>
<b>UOMO DIPENDENTE (FONDO ELETTRICI E TELEFONICI)</b>	<p><b>Dipendente nato nel 1954, con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>contributi Fondo Elettrici: 28 anni di cui 24 al 1995 (sistema retributivo);</li> <li>contributi Fondo Telefonici: dal 2003 al 2011, 9 anni di contributi e ancora in attività di servizio. Nessun periodo in sovrapposizione</li> </ul>	<p><b>2021</b> (vecchiaia) 67 anni e 2 mesi</p>	<p><b>Nel 2021 il dipendente (totalizzando) potrà vantare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>28 anni di contributi Inps Fondo Elettrici; avrebbe diritto a una pensione di vecchiaia con diritto autonomo. La pensione liquidata sarà calcolata con le regole del sistema retributivo;</li> <li>19 anni di contributi Inps Fondo Telefonici; in questo caso la pensione sarebbe calcolata con le regole del sistema contributivo</li> </ul>

## RICONGIUNZIONE

○ Se optasse per la ricongiunzione da Inpdap verso Inps o viceversa riuscirebbe a raggiungere il requisito pensionistico con quattro anni di anticipo. Infatti nel 2023 il requisito per l'accesso al pensionamento anticipato è di oltre 43 anni

● Se invece optasse per la ricongiunzione di cui alla legge 45/90 (ricongiunzione per i liberi professionisti), l'onere richiesto (differenza tra riserva matematica e contributi da trasferire) sarebbe elevato poiché non sconterebbe l'abbattimento del 50% (legge 29/79);

● la ricongiunzione gli consentirebbe di uscire nel 2026 quando sono previsti circa 44 anni di contribuzione

● Non risulta conveniente attivare la ricongiunzione dei periodi Inpdap all'Inps sia per l'onerosità sia per l'elevato numero di settimane coperte da contribuzione nell'Ago (Assicurazione generale obbligatoria) dell'Inps

○ La ricongiunzione, seppur onerosa, risulterebbe conveniente per accedere prima al trattamento pensionistico; infatti il dipendente maturerebbe il diritto a pensione - indipendentemente dall'età anagrafica - nel 2017 con 42 anni e 10 mesi di contributi

**LE EDILTE STRADE**

**LA TOTALIZZAZIONE**

**Operazione gratuita**

«L'obiettivo della totalizzazione è consentire a quei lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali di beneficiare di un'unica pensione di vecchiaia, di anzianità o ai superstiti. Se la ricongiunzione è diventata a pagamento, la totalizzazione è a titolo gratuito. I due istituti sono tra loro incompatibili: se ricorre alla prima opzione, dunque, il lavoratore non può beneficiare della seconda, e viceversa. Ci sono due casi in cui il lavoratore non può totalizzare: se la sua posizione contributiva non è definita (accertamenti in corso o contenzioso); se è titolare di pensione diretta (erogata, ad esempio, da Inps, Inpdap o qualsiasi cassa dei professionisti)

**Cosa cambia con la manovra**

«La manovra «salva Italia» (decreto legge 201/2011, convertito dalla legge 214/2011) prevede che da quest'anno si possano totalizzare tutti gli spezzoni contributivi, anche nei casi in cui si registra un'anzianità contributiva inferiore a tre anni

**LA RICONGIUNZIONE**

**Pensione unica**

«La ricongiunzione dei contributi è quell'istituto che permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un'unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione

**Il costo**

«Fino al 30 giugno 2010 la ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici "alternativi" avveniva senza oneri per il richiedente. Dal 1° luglio 2010 invece anche questo tipo di ricongiunzione è diventata a titolo oneroso (legge 122/2010). L'onere viene determinato in relazione alla collocazione temporale dei periodi ricongiunti e alla loro valutazione ai fini pensionistici

**Il versamento**

«Le somme a carico del richiedente possono essere versate in un'unica soluzione o in forma rateale



Anticipazione di ItaliaOggi sui contenuti dell'incontro fra il ministro Fornero e i sindacati

# Un lavoro a mezza pensione

## Part time e assegno dimezzato per favorire nuove assunzioni

DI DANIELE CIRIOLI

**U**n mix di lavoro e pensione per svuotare uffici e fabbriche e, soprattutto, per favorire le nuove assunzioni, magari di giovani e donne. Si è parlato anche di questo, ieri, secondo quanto risulta a *ItaliaOggi*, nel corso dei primi incontri con sindacati e imprese che il ministro del lavoro, **Elsa Fornero**, sta tenendo nell'ambito delle consultazioni in vista di un tavolo unico sulla riforma del mercato del lavoro. Una misura che, nell'idea del ministro, renderebbe possibile, a una certa età (63 anni?), la trasformazione del proprio contratto di lavoro a tempo pieno in part-time in cambio del diritto a metà pensione. E non è l'unica novità. Ambienti vicini al ministero, infatti, confermano che il ministro ha dato parziale disponibilità a rimettere mano alla riforma delle pensioni per estendere le norme in deroga a favore delle imprese in crisi, al fine di evitare il probabile «disastro sociale», con migliaia di lavoratori espulsi dal ciclo produttivo, senza cassa integrazione e con una pensione distante ancora nove (e non due) anni.

### Mix lavoro e pensioni

Doveva essere un incontro sul mercato del lavoro, ma alla fine si è parlato ancora di riforme delle pensioni. Due in merito, secondo quanto risulta a *ItaliaOggi*, le problematiche aperte dallo stesso ministro del lavoro Fornero: l'allungamento dell'attività lavorativa (con i requisiti pensionistici che sono stati allungati fino a sei anni) che frenerebbe il turnover nelle fabbriche e negli uffici pubblici, a scapito dell'occupazione giovanile; e la «trappola della non occupazione» in cui potrebbero finire le migliaia di lavoratori espulsi dal ciclo

produttivo (stime sindacali parlano di centinaia di migliaia di lavoratori). Quanto alla prima questione, il ministro Fornero sembrerebbe intenzionato a provare anche in Italia lo strumento già utilizzato nei Paesi Bassi che prevede la rinuncia a metà posto di lavoro in cambio di metà pensione. In pratica, arrivati a una certa età (da definire), al lavoratore verrebbe offerta la possibilità di trasformare il proprio rapporto a tempo pieno a part time e, contemporaneamente, di accedere a metà pensione. La pensione, in particolare, verrebbe erogata in misura tale a garantire la retribuzione piena goduta dal lavoratore prima di trasformare il rapporto di lavoro a tempo parziale.

### Riforma pensioni

La seconda questione, secondo quanto risulta a *ItaliaOggi*, interesserebbe le migliaia di lavoratori che stanno per cadere nella «trappola della non occupazione». Si tratta in prevalenza di lavoratori alle dipendenze di aziende in crisi, per le quali sta terminando il periodo della cassa integrazione (inclusa quella in deroga) e che, pertanto, potrebbero a breve ritrovarsi senza retribuzione, senza sostegno al reddito e soprattutto con una pensione distante molti anni. E con un destino segnato: trattandosi per lo più di ultracinquantenni, sono soggetti con una probabilità molto bassa di trovare una nuova occupazione.

La modifica a cui sembrerebbe disponibile la Fornero dovrebbe estendere la deroga per il pensionamento anticipato, già prevista dal decreto Monti, a favore dei dipendenti da

aziende in crisi.

### Mercato del lavoro

Positivo, dunque, l'esito dei primi incontri. «Sereni e produttivi», lo ha definito **Raffaele Bonanni**, segretario generale della Cisl. Un incontro durato quasi tre ore con un «utile scambio di opinioni che porterà al più presto a un incontro tra sindacati e governo per dare una direzione alle vicende del lavoro». Per quanto riguarda il tema caldo dell'articolo 18, il leader della Cisl ha aggiunto: «Non abbiamo parlato di nulla in particolare o comunque di nulla che porta a divisioni o di cose che portano a targhe riconducibili a singoli. Abbiamo parlato di strumenti che già esistono e che devono essere magari rafforzati. Nella storia delle relazioni industriali si è già trovato un accordo di tutti i sindacati e le imprese messe insieme». Stesso tono quello del segretario generale della Uil, **Luigi Angeletti**, che ha riferito che «il ministro ha ascoltato le nostre opinioni su cosa fare per rendere migliore il mercato del lavoro e ridurre il livello di precarietà, determinato da assenza di tutele e regole», aggiungendo di aver «cercato di spiegare anche le ragioni per le quali non vediamo la necessità di intervenire sull'articolo 18». Secondo il leader della Uil «il ministro ha detto che il Governo ha delle opinioni, ma non una ricetta da presentare. Hanno delle idee. Presumo che dopo questa serie di incontri informali ci possa essere un incontro collegiale, ufficiale, che possa affrontare i problemi del mercato del lavoro».

© Riproduzione riservata



**Elsa Fornero**



Passaggio al principio di cassa per l'Istituto di previdenza

# L'Inpdap aggiorna le denunce contributive

DI CARLA DE LELLIS

**L'**Inpdap passa (dal principio di competenza) al principio di cassa. Aggiornando la Dma (Denuncia contributiva mensile), infatti, rende universalmente applicabile il calcolo della contribuzione in base all'aliquota vigente all'atto dell'erogazione della voce retributiva. La nuova denuncia Dma2 entrerà in vigore dalle retribuzioni del prossimo mese di luglio 2012, consentendo un aumento di efficienza nella gestione delle entrate contributive (controllo morosità), del monitoraggio della contribuzione figurativa e degli obblighi nei confronti del casellario degli iscritti attivi (estratto conto). Le novità arrivano dalla circolare n. 20/2011 con le istruzioni Inpdap alle nuova denuncia mensile e dalla nota operativa n. 28/2011 che ne fissa la decorrenza.

**Le novità.** La Dma (sta per denuncia mensile analitica) è in vigore da gennaio 2005; obbligatoria per tutti gli enti e amministrazioni iscritti all'Inpdap, in via telematica, di dati retributivi e informazioni necessari per implementare le posizioni assicurative individuali dei lavoratori utili alla definizione delle prestazioni previdenziali e assistenziali. Diverse le novità previste dal nuovo modello. In primo luogo, si tratta di modifiche miranti ad aggiornare il contenuto della denuncia rispetto all'evoluzione legislativa e alla necessità di monitorare le entrate gli oneri a carico dell'Inpdap nella gestione delle pensioni. Le altre novità, inoltre, hanno finalità di razionalizzare il contenuto della stessa denuncia, di acquisire mensilmente gli elementi informativi per i casi di contribuzione figurativa senza oneri per il lavoratore, di consentire anche ai soggetti che erogano compensi a lavoratori e che non assu-

mono per gli stessi il ruolo di sostituto d'imposta, di inviare le informazioni necessarie ad implementare la posizione assicurativa nel caso in cui il sostituto d'imposta non sia in grado di inviare i dati all'Inpdap; infine, di recepire l'orientamento dell'Inpdap di generalizzare il principio di cassa per le aliquote contributive da applicare.

**Il principio di cassa.** Il calcolo con i criterio di cassa di tutta la contribuzione, rispetto al pre- vigente sistema (oggi viene applicato il principio di competenza), spiega l'Inpdap, rappresenta una delle innovazioni più significative delle modalità di compilazione della Dma. In virtù di tale principio, in altre parole, i contributi vengono calcolati applicando l'aliquota vigente all'atto della liquidazione delle retribuzioni con la conseguente implementazione della posizione assicurativa, ferme restando le regole vigenti per l'individuazione della base imponibile ai fini del calcolo della prima quota per le prestazioni pensionistiche e previdenziali. L'estensione a tutte le tipologie di imponibili contributivi (quindi anche a quelli costituiti da proventi aventi natura diversa come, per esempio, compensi per attività straordinaria, ovvero derivanti da fonti ulteriori come, per esempio, da una sentenza), spiega l'Inpdap, è conforme al vigente dettato normativo (dlgs n. 314/1997). E precisa che, ai fini della Dma, il criterio di cassa corrisponde a momento di percezione, che è quello in cui il provento esce dalla sfera di disponibilità del datore di lavoro erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore. In ossequio al nuovo principio, conclude l'Inpdap, nel calcolo della contribuzione utile ai fini pensionistici, gli imponibili contributivi vanno di conseguenza imputati al periodo di cassa e agli stessi viene applicata l'aliquota di finanziamento vigente al momento della corresponsione delle retribuzioni.

—© Riproduzione riservata—



ATTESA PER IL DECRETO MINISTERIALE CHE FISSERÀ LE NUOVE SCADENZE DI USCITA

## I dubbi previdenziali di chi ha appena maturato i requisiti

Resta da capire se sarà ancora possibile chiedere la permanenza in servizio e il part time

DI NICOLA MONDELLI

**C'**è attesa tra il personale del comparto scuola di conoscere, dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici contenute nell'art. 24 del decreto legge n. 201/2011, la posizione sia del ministro dell'istruzione che dell'Inpdap su alcune questioni strettamente collegate all'applicazione delle nuove norme.

L'attesa si riscontra soprattutto tra il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario che alla data del 31 dicembre 2011 poteva fare valere i requisiti per accedere al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia quali richiesti dalla normativa in vigore precedentemente al 6 dicembre 2011 e che, per effetto di quanto dispone il comma 3 del citato art. 24, possono farli valere anche in futuro.

I requisiti per accedere al trattamento pensionistico di anzianità erano, come indicati su *Azienda Scuola* di martedì 27 dicembre 2011, erano il possesso della quota 96 (60 anni di età e 36 di contributi oppure 61 anni di età e 35 di contributi) oppure, indipendentemente dall'età anagrafica, 40 anni di servizio e/o di contributi e, solo per il personale femminile, 61 anni di età con almeno 20 anni di contribuzione. Per il personale femminile rimane inoltre in vigore fino al 2015 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato a due condizioni: che possa fare valere non meno di 57 anni di età e 35 di contribuzione e che opti preventivamente per il sistema di calcolo contributivo.

Per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia, uomini e donne dovevano poter fare valere una età anagrafica di 65 anni e almeno 20 anni di contributi.

L'attesa è, in particolare, per il decreto ministeriale che deve stabilire, tra l'altro, le modalità e i termini di scadenza per la eventuale presentazione della domanda di cessazione dal servizio con effetto dal 1° settembre 2012 e per la circolare applicativa. Di entrambi i documenti amministrativi non si hanno ancora neppure delle indiscrezioni la qual cosa lascia presumere che la loro pubblicazione non sia imminente.

Le più aggiornate rilevazioni sulla consistenza del personale della scuola in servizio con contratto a tempo indeterminato che possiede i requisiti per accedere, fin dal prossimo 1° settembre, alla pensione di anzianità o di vecchiaia secondo la normativa in vigore prima del 6 dicembre 2011 indicano in 60/65 mila unità di cui oltre 50 mila docenti, in maggioranza donne e in servizio nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado.

Allo stato è impossibile dire con certezza quanti presenteranno la domanda di cessazione dal servizio e chiederanno di accedere al trattamento pensionistico dal 1° settembre 2012. Diversi sono i fattori che possono concorrere a farli decidere in un senso o in un altro: familiari, economici, professionali oltre che i motivi di salute. Quelli economici, in particolare, possono incidere notevolmente sulla decisione legati come sono sia al passaggio ad una superiore posizione stipendiale che alla consapevolezza di una costante perdita del

potere di acquisto della pensione.

Sulla natura della decisione da prendere potrebbero inoltre essere determinanti, anche alla luce delle nuove norme in materia di trattamenti pensionistici, sia i chiarimenti su una loro corretta ed univoca applicazione che le risposte che il ministero dell'istruzione dovrebbe fornire in tema di applicazione delle disposizioni contenute nei commi 7 (permanenza in servizio per un biennio oltre il limite di età) e 11 (risoluzione di autorità del rapporto di lavoro al compimento del 40° anno di servizio e/o contribuzione) dell'art. 72 del decreto legge 112/2008 e successive modificazioni e nel decreto 331/1997 (trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato di anzianità). I predetti commi 7 e 11 potrebbero essere diventati, appunto alla luce delle nuove norme, inapplicabili pur rimanendo fermi gli effetti di una loro precedente applicazione.

Quanto alla facoltà di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato prevista dal decreto 331/1997 dovrebbero essere chiariti quali sono i requisiti per esercitarla e quale disciplina deve trovare applicazione al momento della cessazione definitiva dal servizio.

3. Continua

©Riproduzione riservata



**Optando per il contributivo  
in pensione cinque anni prima**

Docente nata il 16 maggio 1952, in servizio nella scuola primaria con contratto a tempo indeterminato dal 9 ottobre 1982 e 4 anni e tre mesi di pre-ruolo. Alla data del 31 dicembre 2011 potevo pertanto fare valere 33 anni di servizio e 59 anni e 7 mesi di età. Il passaggio di gradone dovrebbe avere effetto dal 1° gennaio 2013. Quando potrò andare in pensione e riscuotere la buonuscita?

**lettera firmata**

*Le disposizioni in vigore contenute nell'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 le consentiranno di andare in pensione nel 2018 al compimento cioè del 66° anno di età. La pensione le verrà calcolata con il sistema misto (retributivo per i servizi prestati fino al 1995 e contributivo per i restanti). La buonuscita le verrà liquidata trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dal servizio e non oltre nove mesi.*

*Optando per il sistema di calcolo solo contributivo, potrebbe invece accedere alla pensione a partire dal 2013 e comunque non oltre il 2015 beneficiando in tale caso dell'apposita disposizione contenuta nell'art. 1, comma 9 della legge n.243/2004.*

**Nicola Mondelli**

—©Riproduzione riservata—



**Ispezioni. Il bilancio Welfare-Inps su contributi e premi evasi nel 2010 - Irregolari 230mila lavoratori**

# Sommerso, recuperati 1,4 miliardi

**Claudio Tucci**  
MILANO

Oltre 230mila lavoratori irregolari, di cui ben 133.366 totalmente in nero. Circa 172mila accertamenti ispettivi risultati "non in regola", 171.810 per la precisione, che hanno consentito di portare nelle casse dell'Erario contributi e premi evasi per poco più di 1,4 miliardi di euro. L'asse ministero del Welfare-Inps, Inail ed Enpals nel 2010, ha evidenziato l'ultimo "Bilancio sociale Inps", ha passato al setaccio 262.014 posizioni attraverso verifiche sul campo e indagini sulle singole posizioni contributive incrociando dati in possesso di altre amministrazioni pubbliche. Solo l'Istituto guidato da Antonio Mastrapasqua, nel 2010, ha stanato 77.636 lavoratori in nero e irregolari - recuperando 1,1 miliardi (il 78% del "bottino" totale) - con un significativo +6,1% rispetto ai risultati 2009 quando a essere "pizzacati" dagli ispettori Inps furono 73.164 lavoratori "non in regola" (per un incasso per lo Stato di circa un miliardo di euro). In Lombardia, con il 13,6%, la presenza maggiore di manodopera illegale (lo 0,7% sul numero complessivo di occupati, il dato nazionale è dell'1%). Seguita da Campania (10,4%), Toscana (10,3%) e Sicilia (9,8%).

Mentre sul fronte degli importi recuperati all'Erario, spicca come queste somme provengano per oltre il 30% da Campania e Sicilia. Ed è significativo (pure) come dell'1,1 miliardi di euro recuperati dall'Inps (nel 2010), il 28,2% derivi da omissioni compiute nelle imprese agricole. A crescere, poi, (tra il 2009 e il 2010) è stato anche il numero delle ispezioni Inps (+4,8%) per contrastare il lavoro nero e quello illegale. Nonostante sia diminuita la forza ispettiva (-5,9% rispetto al 2009), compensata, hanno evidenziato dall'Inps, «dall'incremento del 10,9% del numero di ispezioni effettuate da ciascun ispettore». Ma anche dall'efficacia dell'attività ispettiva, «con ogni ispettore che ha incrementato l'accertato del 11,2

## Un anno di controlli


### LE VERIFICHE

Ministero del lavoro	Inps	Inail	Enpals	TOTALE
<b>Accertamenti ispettivi</b>				
148.694	88.123	24.584	613	<b>262.014</b>
<b>Accertamenti irregolari</b>				
82.191	67.955	21.221	443	<b>171.810</b>
<b>Numero di lavoratori irregolari</b>				
157.574	12.550	46.325	16.405	<b>232.854</b>
<b>Numero di lavoratori totalmente in nero</b>				
57.186	65.086	10.426	668	<b>133.366</b>
<b>Recupero contributi e premi evasi (milioni di euro)</b>				
215	1.122	52	29	<b>1.418</b>

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

### CONTRIBUTI E SANZIONI


**Totale generale accertato\*: 1.122 mln di euro (contributi evasi, sanzioni accessorie e importi risparmiati). Anno 2010. Dati in %**



(\*): Comprensivo di contributi evasi, somme, accessorie accertate ed importi risparmiati a seguito di annullamento di rapporti di lavoro fittizi. Fonte: Inps

### IL TREND

**Accertamenti ispettivi: accertamenti irregolari, aziende in nero, lavoratori autonomi non iscritti e lavoratori in nero. Anni 2006/2010**



Fonte: Inps

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.





per cento». Rispetto al 2009 invece è calato il numero di aziende in nero e di lavoratori autonomi non iscritti. La riduzione è stata del 12,9%, passando dai 19.138 del 2009 a 16.670 del 2010. Nel settore dell'agricoltura poi l'azione ispettiva targata Inps è stata orientata (in via prioritaria) al fenomeno dell'utilizzo di manodopera agricola-stagionale. Con l'obiettivo, è scritto nel Bilancio Sociale Inps, «di stroncare il fenomeno del caporalato e delle conseguenti truffe ai danni dell'Istituto realizzate mediante l'instaurazione di rapporti di lavoro fittizi». Attività quest'ultima, ha ricordato l'Istituto, che si conferma «gestita prevalentemente dalle organizzazioni criminali». Su tale fronte nel 2010, sempre nel settore agricolo, sono stati annullati ben 81.458 rapporti di lavoro ritenuti "inesistenti". E nel triennio (2008-2010) il totale dei rapporti "fittizi" scoperti dall'Inps è stato di 342.091 con un relativo risparmio, per le casse dell'Istituto, di oltre 880 milioni di euro. Nel settore dell'edilizia invece le ispezioni si sono focalizzate, soprattutto, nella verifica delle condizioni generali di tutela del lavoro e in un attento monitoraggio della cantieristica esistente.

Aumenti a doppia cifra infine nell'attività di recupero crediti. L'incremento (2010 su 2009) è stato del 12,5%, con un picco di oltre il 30% in Friuli Venezia Giulia e del 15% circa in Puglia, Molise e Toscana. Complessivamente, sono stati incassati dall'Inps oltre sei milioni di euro. Per quanto riguarda gli incassi diretti (fase amministrativa) si è registrato un aumento del 9,8%. Mentre per gli incassi avuti tramite gli Agenti di riscossione l'incremento è stato del 16,1%. A livello territoriale, la Regione dove è stato più forte il recupero dei crediti è stata la Lombardia (poco più di un milione di soldi incassati dall'Erario). A seguire: Lazio, Campania, Sicilia, che oscillano tra i 400mila e gli 800mila euro di importi recuperati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA